

I.P.A.B. Casa di Ospitalità Collereale - Messina

REGOLAMENTO INTERNO

“Disposizioni per i ricoveri e norme di vita comunitaria all'interno della Casa”

(Approvato con delibera del C.d.A. n. 73/2010)

Art.1 Missione Istituzionale e Servizi erogati.

1. La Casa di Ospitalità *Collereale* è una struttura residenziale rivolta all'ospitalità permanente e/o transitoria di anziani e disabili, anche indigenti, in condizioni psicofisiche di autosufficienza, parziale autosufficienza o non autosufficienza e fornisce una gamma articolata e diversificata di qualificati servizi di tipo alberghiero, assistenziale, di animazione, di carattere sanitario e riabilitativo atti ad assicurare il massimo del benessere psico-fisico e condizioni di vita ottimali ai propri Ospiti.

Tali servizi, fra di loro integrati, sono:

- assistenza alberghiera completa comprensiva di ospitalità residenziale, servizio ristorazione, servizio guardaroba-lavanderia;
- assistenza tutelare diurna e notturna;
- igiene e cura completa della persona ed aiuto nell'assunzione dei cibi;
- assistenza sanitaria di base comprensiva di assistenza medico-generica e specialistica medico-geriatrica, assistenza infermieristica, riabilitativa e farmaceutica;
- accompagnamento presso presidi sanitari pubblici o privati per la fruizione di prestazioni sanitarie (ricoveri ospedalieri, prestazioni di medicina specialistica, esami di laboratorio, etc.);
- attività di mobilitazione, occupazionali, ricreativo-culturali (attività motorie, attività manuali, uscite, attività di gioco, proiezioni, lettura di libri e giornali, ascolto musica).

2. Le prestazioni sopra indicate vengono fornite tramite personale professionalmente qualificato, dipendente della Casa e/o a rapporto convenzionale o libero professionale, per il quale la Casa stessa assume ogni responsabilità. Nell'erogazione delle prestazioni previste potrà essere richiesta la collaborazione dei Familiari, nell'ottica del mantenimento dei legami affettivi e relazionali.

Le prestazioni di assistenza sanitaria di base sono erogate dall'AUSL competente nel rispetto delle modalità previste dalla normativa nazionale.

3. La Casa si pone, inoltre, come servizio di appoggio temporaneo alla famiglia, consentendo ricoveri di breve periodo ed offrendo servizi di tipo semi-residenziale diurni.

4. La Casa di Ospitalità opera nel rispetto dell'autonomia individuale e della riservatezza personale e favorisce la partecipazione degli Ospiti e dei loro Familiari alla vita comunitaria. Favorisce, altresì, i rapporti con la realtà territoriale del Quartiere e della Città attivando, dentro e fuori la struttura, momenti ed occasioni d'incontro.

Art. 2 Organizzazione interna

1. La struttura residenziale ricomprende al proprio interno:

- la Casa di Riposo di tipo socio-assistenziale, suddivisa nei reparti “Uomini”, “Donne” e “Pensionato”, destinata ad accogliere i soggetti totalmente o parzialmente autosufficienti;
- la Casa Protetta, con prevalente carattere socio-sanitario, indirizzata all'accoglienza di soggetti non autosufficienti, suddivisa nei reparti “Infermeria Uomini”, “Infermeria Donne”, “R.S.A.” e “Clero”.

2. I reparti possono essere a loro volta suddivisi in nuclei secondo il diverso grado di autosufficienza o di particolari patologie degli Ospiti.

Art. 3 Ammissione

1. L'ammissione dell'Ospite alla struttura residenziale è subordinata all'espressa, libera e consapevole scelta del richiedente, esente da malattie infettive e da turbe mentali che ne impediscano la vita comunitaria.

2. Nei casi di infermità dell'interessato, può essere richiesta, altresì, da un familiare nella qualità di responsabile dell'Anziano.

3. Nella struttura residenziale possono anche essere ammessi, nei limiti della disponibilità dei relativi posti letto, anziani che per l'aggravamento delle loro condizioni sanitarie e/o psichiche siano certificati come "non autosufficienti".

4. L'accesso ai reparti per i non autosufficienti può avere luogo sia dall'esterno, sia dall'interno, per coloro che sono già Ospiti della Casa; questi ultimi hanno, in ogni caso, precedenza.

5. Il limite minimo di età per l'ammissione è fissato in 55 anni per le donne ed in 60 anni per gli uomini, fatta eccezione per i disabili.

Art.4. Modalità per il ricovero

1. L'istanza di ammissione, redatta sull'apposito modulo, è sottoscritta dall'anziano (salvo il caso in cui lo stesso non sia in grado di firmare) e da un Familiare nella qualità di "*Persona Responsabile per l'Anziano*", obbligato in solido per i pagamenti della retta e delle altre spese, e deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Casa.

Ad essa deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) certificato contestuale;
- b) stato di famiglia;
- c) certificato medico da cui risulta che l'interessato/a non sia in atto affetto/a da malattie mentali ed infettive tali che ne pregiudichino la vita comunitaria;
- d) fotocopie codice fiscale, libretto sanitario – esenzione ticket, carta d'identità;
- e) eventuali esenzioni per patologia;
- f) eventuali concessioni presidi (pannoloni, medicazioni per piaga etc.)
- g) relazione sanitaria, redatta dal medico curante, con anamnesi patologica remota, prossima e terapia in atto;
- h) i seguenti esami ematochimici:
 - emocromo, sideremia, VES
 - glicemia, colesterolo tot., trigliceridi
 - creatininemia, azotemia
 - NA, K, Mg, Ca
 - Proteine tot. E protidogramma
 - GOT,GPT, bilirubinemia frazionata, colinesterasi
 - PT, PTT, fibrinogeno
 - Es Urine
 - Markers epatici: HbsAg, HbsAb, HbcAb, HCV
 - Widal Wrigt
 - Esame parassitologico delle feci
 - Corpocultura
 - VDRL;
- i) visite specialistiche ed esami strumentali:
 - ECG e visita cardiologia
 - RX Torace (due proiezioni).

Art. 5 Attività del Nucleo Interno di Valutazione

1. Sull'istanza, entro quindici giorni dalla presentazione, esprime il proprio motivato parere, indicando il grado di non autosufficienza, il Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.) composto dall'Assistente Sociale, dal Medico Geriatra e dalla Superiore della Casa.

Il N.I.V. qualora lo ritenga, potrà effettuare visita domiciliare presso il richiedente.

2. Nel motivare il proprio parere il Nucleo di Valutazione Interna terrà conto:

- a) dello stato di salute fisica e psichica,
- b) della situazione familiare e sociale,
- c) della situazione economica e delle condizioni del richiedente.

3. Nel determinare il grado di non autosufficienza, il N.I.V. utilizzerà i punteggi complessivi ottenuti in base ai seguenti parametri oggettivi e riconosciuti:

- a) dipendenza: A.D.L. – Indice di Katz (punteggi 0, 1, 2),
- b) autonomia: I.A.D.L. - Lawton – Brody modificata – (punteggi 0, 1, 2),
- c) cognizione: MMSE Mini Mental State Examination – (punteggi 0, 1, 2, 3),
- d) condizioni cliniche generali (punteggio 0, 1, 2, 3).

4. Il N.I.V., qualora le condizioni economiche del richiedente non consentano il pagamento integrale delle rette stabilite dal C.d.A., potrà formulare proposte di deroga totale o parziale.

Art. 6 Decisione sulle istanze

1. In merito all'istanza, qualora sussistano i presupposti per accoglierla, decide il Presidente del Consiglio d'Amministrazione con propria motivata determinazione.

2. Il richiedente che al momento dell'istanza non si trova nelle condizioni economiche di corrispondere per intero la retta stabilita annualmente dal C.d.A., qualora successivamente divenga titolare di altri benefici e/o indennità economiche è tenuto a corrispondere alla Casa l'integrazione della retta fino all'ammontare stabilito, con decorrenza retroattiva dalla data di ammissione.

Art. 7 Sistemazione residenziale dell'Ospite

1. L'Ospite, all'atto dell'ingresso, deve disporre del proprio corredo personale ed essere in possesso dei documenti anagrafici e sanitari richiesti per l'ammissione e la permanenza nella Casa.

2. La Casa dispone di camere climatizzate. All'Ospite viene assegnata una camera singola o in comune con altri, secondo disponibilità e possibilità, su decisione della Direzione. Tale assegnazione sarà concordata e fatta presente prima dell'ingresso dell'Ospite.

3. La Direzione ha, comunque, facoltà di trasferire l'Ospite in altra camera o in altro reparto quando ciò si renda necessario per sopravvenute ragioni di salute dello stesso o per esigenze della vita comunitaria.

4. La camera è arredata con mobili messi a disposizione dalla Casa. Tuttavia, eccezionalmente, l'Ospite può essere autorizzato dalla Direzione ad arredare la camera singola con mobili, oggetti e suppellettili personali, sempreché ciò non contrasti con i diritti degli altri Ospiti e/o con le regole della vita comunitaria.

Art. 8 Doveri dell'Ospite

1. L'Ospite è tenuto a:

- corrispondere mensilmente la retta di ricovero e provvedere al pagamento delle eventuali spese extra e/o sanitarie;
- osservare le norme d'igiene;
- mantenere in buono stato i mobili, gli impianti e le apparecchiature di cui usufruisce;
- consentire al personale di servizio e di manutenzione l'accesso alla camera in cui alloggia per provvedere alle pulizie, alle riparazioni ed ai controlli per il buon funzionamento e l'igiene;
- risarcire gli eventuali danni provocati alla Casa;
- rispettare il riposo degli altri, specialmente nelle ore notturne (dalle 22,30 alle 6,00), evitando rumori ed abusi nell'uso di radio, televisione e simili.

Art. 9 Uscite dalla struttura e visite

1. L'Ospite gode di ogni libertà di entrata ed uscita dalla struttura e può ricevere visite secondo gli orari stabiliti dalla Direzione.
2. La Casa non è responsabile dell'allontanamento degli Ospiti in quanto, pur attivando ogni mezzo ed attenzione possibile nell'ambito assistenziale e tutelare, non può adottare misure coercitive e limitative della libertà personale.

Art. 10 Vitto

1. Il vitto, a carattere familiare, viene consumato nelle apposite sale ristorante, salvo i casi di infermità. L'Ospite è tenuto a rispettare l'orario dei pasti.
2. E' fatto divieto di tenere cibi, specialmente se deteriorabili, nelle camere.
3. Il menù, fissato per ciascuna settimana secondo le tabelle dietetiche approvate dall'ASP, viene reso noto agli Ospiti con sufficiente anticipo. Nei limiti della possibilità della cucina e del servizio, potranno essere soddisfatte delle ordinazioni extra menù, purchè siano comunicate almeno tre ore prima dell'orario fissato per il pasto.
4. Eventuali diete particolari dovranno essere giustificate da apposita prescrizione medica.

Art. 11 Retta per la residenzialità

1. La retta per la residenzialità offerta dalla Casa viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione e comprende i servizi di cui al precedente art.1.
2. Sono escluse dalla retta e, pertanto, a carico dell'Ospite le spese relative a:
 - biancheria personale;
 - ticket sanitari, onorari medici;
 - farmaci a pagamento;
 - protesi;
 - soggiorni e permanenza all'esterno della Casa.
 - servizio bar interno;
 - installazione ed uso di linea telefonica esterna personale in camera.
3. Il pagamento della retta di mantenimento deve essere corrisposto presso il Servizio Finanziario della Casa ogni mese anticipatamente.
4. In caso di assenza dell'Ospite dalla Casa per periodi superiori a giorni sette consecutivi la retta, per la quota parte relativa al vitto, verrà ridotta proporzionalmente, per i giorni successivi, in base al numero dei giorni di assenza.
5. L'Ospite, in aggiunta agli ordinari servizi offerti dalla struttura con il proprio personale, ha facoltà di munirsi anche di un servizio di assistenza socio-sanitaria ed infermieristica esclusivo ed *ad personam* con soggetti debitamente qualificati ed abilitati da lui individuati, direttamente retribuiti ed assicurati.

L'Ospite dovrà previamente comunicare alla Direzione della Casa i nominativi dei soggetti interessati, nei confronti dei quali la Casa non assume alcun obbligo ed obbligazione.

Tali soggetti, nelle loro attività, sono obbligati a coordinarsi con il responsabile di reparto, attenendosi alle direttive da lui impartite, pena l'allontanamento dalla struttura.

6. L'Ospite o il Familiare di lui Responsabile possono richiedere al Servizio Sociale della Casa di provvedere per loro conto all'acquisto dei farmaci ed alle altre spese sanitarie necessarie per l'Anziano, secondo le prescrizioni mediche, versando al servizio finanziario un fondo spese (il cui ammontare viene stabilito periodicamente dal C.d.A) per le suddette finalità.

Detto fondo dovrà essere reintegrato mensilmente, a cura degli interessati, previa rendicontazione delle spese effettuate, debitamente documentate.

7. In proporzione alle proprie disponibilità di bilancio annuali la Casa accoglierà a titolo gratuito o semigratuito i richiedenti privi di mezzi di sussistenza e di parenti obbligati per legge al loro mantenimento.

Art. 12 Custodia valori e piccole spese degli Ospiti.

1. La Casa di Ospitalità non assume responsabilità alcuna per i valori conservati personalmente dagli Ospiti nelle proprie camere; può svolgere funzioni di depositario a titolo gratuito ai sensi degli artt. 1766 e segg. del cod. civ. dietro autorizzazione scritta dell'interessato o del familiare di lui Responsabile.

2. L'Ospite, qualora lo richieda espressamente e per iscritto, potrà delegare la Casa di Ospitalità alla riscossione della propria rata di pensione. In tale eventualità, il Dirigente incaricherà per l'incombente un dipendente del servizio finanziario.

3. L'Ospite, qualora lo richieda espressamente e per iscritto, potrà avvalersi del servizio di gestione delle proprie piccole spese correnti.

All'effettuazione di tali spese, da effettuarsi con fondi personali dell'Ospite, provvede la Superiora *pro tempore* della Comunità delle Figlie della Carità con obbligo di rendicontazione annuale all'interessato.